

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni straordinarie che portano alla holding

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

EFFETTI DEL COVID-19 SULLA CHIUSURA DEI BILANCI

Scopri le sedi in programmazione >

La **creazione di una holding** risponde a **diverse esigenze meritevoli di tutela** che possono ovviamente variare da caso a caso ma che si muovono spesso nell'alveo dell'esigenza di gestire in modo razionale il **patrimonio di famiglia**, creando un **assetto ideale per il passaggio dello stesso** che può avvenire nei **confronti dei terzi** in caso di realizzo del patrimonio, soprattutto di quello aziendale, oppure nei **confronti dei propri discendenti** qualora si decida di avviare il processo del **ricambio generazionale**.

Varie sono le strade che portano alla nascita della **holding**. L'operazione straordinaria più diffusa è sicuramente il **conferimento di partecipazioni** societarie. Il caso classico è quello delle società detenute direttamente dalle persone fisiche che vengono **conferite in una newco** che assurge al **ruolo di holding di famiglia**.

Varie sono le norme del testo unico che possono fare al caso nostro. Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall'[**articolo 9 Tuir**](#) che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che risulta **fiscalmente onerosa**.

Alcuni **regimi fiscali previsti dal nostro testo unico** presentano sicuramente dei **profili di interesse** ma possono essere perseguiti solo in **ipotesi molto particolari**.

Ad esempio, il conferimento ex [**articolo 175 Tuir**](#) richiede che sia soddisfatta la condizione, invero non frequente, che le **partecipazioni siano detenute nella sfera di impresa commerciale**. Potrebbe pertanto essere il caso di un **conferimento effettuato da una holding che si crea la subholding** o quello di un imprenditore che **conferisce una partecipazione detenuta nella sfera di impresa commerciale**.

Oltremodo raro è anche il caso dell'[**articolo 177, comma 1, Tuir**](#) che permette la **nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni**.

L'onerosità dell'operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società che assurge al **ruolo di holding** deve essere una **società per azioni o una società in accomandita per azioni**.

Particolare è sicuramente anche il conferimento *ex articolo 178 Tuir* che postula che la **conferitaria sia una società collocata in un Paese comunitario diverso dall'Italia** (c.d. conferimento intracomunitario).

La norma più frequentemente utilizzata è sicuramente l'[**articolo 177, comma 2, Tuir**](#) che si è da poco arricchito anche del **nuovo comma 2 bis**, applicabile ai **conferimenti di partecipazioni qualificate**.

Il regime fiscale non è propriamente di neutralità in quanto si tratta piuttosto di un **realizzo controllato**. In sostanza la **plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni**, bensì come **differenza tra l'incremento del patrimonio netto della conferitaria e il costo storico delle partecipazioni**.

Si tratta di un regime fiscale che sin dai tempi della [**circolare AdE 33/E/2010**](#) assurge a regime posto in una posizione di pari dignità rispetto a quello dell'[**articolo 9**](#).

La **holding** può, infine, nascere anche a seguito di un **conferimento di azienda ex articolo 176 Tuir**. Rispetto alle casistiche precedenti, tuttavia, l'operazione, pur essendo caratterizzata da una **assoluta neutralità fiscale**, risulta **molto più impattante sul piano della gestione amministrativa** in quanto l'azienda operativa passa alla società conferitaria.

In sede di implementazione dell'operazione straordinaria può essere interessante valutare anche che la **holding sia mista** ossia che possa ad esempio offrire alle consociate **servizi di carattere amministrativo o di locazione immobiliare**.

Ciò risulta particolarmente utile sotto diversi profili. Innanzitutto, rende **meno pressante la disciplina delle società di comodo**, in secondo luogo permette più agevolmente di **riconoscere la soggettività iva della holding**, atteso che, in base all'[**articolo 4, comma 5, D.P.R. 633/1972**](#) non sono considerate, inoltre, attività commerciali, “*il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.*”

Segnaliamo, infine, che per ovviare all'invasività del **conferimento di azienda** ma poter avere nel contempo una **holding mista immobiliare/partecipativa** si può valutare di **conferire le partecipazioni in una immobiliare** nata, ad esempio, da un precedente **spin off immobiliare**.